



Bruxelles, 26 maggio 2020
REV1 – sostituisce l'avviso
datato 7 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO ELETTRONICO E DELLA NEUTRALITÀ DELLA RETE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Si consiglia in particolare ai portatori di interessi, segnatamente ai prestatori di servizi della società dell'informazione (ad es. siti web professionali, piattaforme online, motori di ricerca online) stabiliti nel Regno Unito, di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali specifiche per gli acquisti online con successiva consegna di pacchi;
- le norme unionali sui blocchi geografici; e
- le norme unionali sull'IVA.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali in materia di prestazione di servizi della società dell'informazione, in particolare la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico)⁷ e il regolamento (UE) 2015/2120 (regolamento sull'Internet aperta)⁸. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

1. PRINCIPIO DEL PAESE D'ORIGINE (COMMERCIO ELETTRONICO)

Conformemente alla clausola sul mercato interno (nota anche come "principio del paese d'origine") di cui all'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico, un prestatore di servizi della società dell'informazione⁹ è soggetto alla legislazione

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it.

⁷ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

⁹ Il servizio della società dell'informazione è definito come "*qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi*" (cfr. l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1)).

Tra i servizi disciplinati dalla direttiva sul commercio elettronico vi sono i servizi di informazione in linea (come i quotidiani in linea), la vendita in linea di prodotti e servizi (libri, servizi finanziari e servizi di viaggio), la pubblicità in linea, i servizi professionali (avvocati, medici, agenti immobiliari), i servizi di intrattenimento e i servizi di intermediazione di base (accesso a Internet e trasmissione e

dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito e non alle diverse legislazioni degli Stati membri dell'UE in cui presta i servizi, sebbene la clausola preveda alcune deroghe. La clausola è integrata da una norma che vieta sistemi di autorizzazione preventiva e altri requisiti simili che si applichino specificamente ed esclusivamente ai prestatori di tali servizi (articolo 4 della direttiva sul commercio elettronico). La direttiva fissa inoltre alcuni obblighi di base in merito alle informazioni da fornire agli utenti, ai contratti in linea e alle comunicazioni commerciali in linea (articoli da 5 a 11 della direttiva sul commercio elettronico). La responsabilità dei prestatori intermediari è limitata in alcuni casi (capo II, sezione 4, della direttiva sul commercio elettronico).

Dopo la fine del periodo di transizione, i prestatori di servizi della società dell'informazione stabiliti nel Regno Unito non potranno più affidarsi al principio del paese d'origine e alla suddetta norma che vieta sistemi di autorizzazione preventiva. I requisiti di base in merito alle informazioni di cui alla direttiva cesseranno inoltre di applicarsi a tali prestatori. Di conseguenza le disposizioni della direttiva sul commercio elettronico non limiteranno più la facoltà di ciascuno Stato membro dell'UE di assoggettare la prestazione di tali servizi alle proprie norme nazionali compresi, ad esempio, i sistemi di autorizzazione preventiva o le norme sulle informazioni da fornire agli utenti. Le limitazioni alla responsabilità di cui alla direttiva sul commercio elettronico cesseranno inoltre di applicarsi ai prestatori di servizi di intermediazione stabiliti nel Regno Unito.

2. RELAZIONI PIATTAFORME-IMPRESA (COMMERCIO ELETTRONICO)

Il regolamento (UE) 2019/1150¹⁰ relativo alle relazioni piattaforme-imprese stabilisce norme armonizzate per promuovere equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online. Le norme contemplano aspetti come la chiarezza e la prevedibilità dei contratti, le pratiche commerciali sleali e meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

Dopo la fine del periodo di transizione, il regolamento (UE) 2019/1150 cesserà di applicarsi ai fornitori di servizi di intermediazione online o di motori di ricerca online che forniscono o offrono di fornire servizi a 1) utenti commerciali e utenti titolari di siti web aziendali stabiliti nel Regno Unito, o 2) utenti commerciali e utenti titolari di siti web aziendali che, pur essendo stabiliti nell'Unione, forniscono o offrono beni o servizi a consumatori nel Regno Unito ma non a consumatori nell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/1150 continuerà invece ad applicarsi ai fornitori di servizi di intermediazione online o di motori di ricerca online, compresi quelli stabiliti nel Regno Unito, che forniscono o offrono di fornire servizi, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell'Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell'Unione. Ciò vale a prescindere dal fatto che i servizi di

hosting di informazioni). Tali servizi comprendono anche i servizi prestati gratuitamente ai destinatari e finanziati, ad esempio, mediante pubblicità o sponsorizzazione.

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57). Il regolamento si applica dal 12 luglio 2020.

intermediazione online o i servizi dei motori di ricerca online siano offerti o forniti esclusivamente a imprese dell'UE o a imprese sia dell'UE che del Regno Unito.

3. NEUTRALITÀ DELLA RETE

Il regolamento (UE) 2015/2120 sull'accesso a un'Internet aperta prevede norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali. Dopo la fine del periodo di transizione tali norme cesseranno di applicarsi al Regno Unito ma continueranno a disciplinare la fornitura di servizi di accesso a Internet nell'UE, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore di servizi della società dell'informazione.

Il sito Internet della Commissione sulla direttiva sul commercio elettronico (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive>) riporta informazioni generali sul commercio elettronico e i servizi della società dell'informazione. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie